
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello nel procedimento sommario di cognizione: si presenta con citazione

Alla luce del silenzio normativo in ordine alla modalità di proposizione dell'appello nel procedimento sommario di cognizione, è applicabile l'art. 343 c.c. con connessa necessità che il gravame debba essere proposto con atto di citazione.

La tempestività dell'atto introduttivo deve essere valutata non già secondo i moduli del rito erroneamente utilizzato, bensì sulla base della disciplina dell'atto a cui la parte avrebbe dovuto far ricorso.

[Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Giovanni CICCHITELLI]

Corte di Appello di Catanzaro, sezione terza, sentenza del 3.11.2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Catanzaro

Terza Sezione Civile

riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:

Dott. Giuseppe D'Alitto	Presidente,
Dott.ssa Carmela Ruberto	Consigliere,
Dott. Biagio Politano	Consigliere rel.,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 27 maggio 2014, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente

TRA

[REDACTED] in persona del suo Procuratore speciale Dott. [REDACTED] rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di appello, dall'Avv. [REDACTED] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] in Catanzaro, Via [REDACTED]

Appellante

E

[REDACTED], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo di primo grado, dall'Avv. Giovanni Cicchitelli, elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Acri, Via Julia n. 34

Appellata

Conclusioni

Per l'appellante:

"L'adita Corte riformi totalmente la decisione impugnata, dichiarando improponibile ovvero rigettando nel merito la domanda proposta da [REDACTED] con ricorso del 3 febbraio 2011. Con vittoria di spese e competenze difensive del doppio grado".

Per l'appellata:

"Dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da [redacted] avverso l'ordinanza resa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Cosenza - Sezione Distaccata di Acri. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio, con distrazione ai sensi del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario, ex articolo 93 c.p.c."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Cosenza - Sezione Distaccata di Acri. [redacted] formulò un ampio ventaglio di richieste nei confronti di [redacted].

Specificamente, chiese:

- a) la dichiarazione di risoluzione del rapporto contrattuale intercorso relativamente all'utenza telefonica [redacted] posta a servizio dell'esercizio commerciale da lei gestito avente ad oggetto la vendita di abiti da cerimonia a far data dal 2 dicembre 2007, con connessa declaratoria di inesistenza di qualsivoglia somma dovuta in favore della convenuta;
- b) la condanna di [redacted], alla riattivazione di altro numero di telefonia fissa [redacted], indebitamente disattivato;
- c) la condanna di [redacted] alla corresponsione dell'indennizzo contrattualmente previsto pari ad euro 9.581,25 in ragione della illecita disattivazione dell'utenza telefonica [redacted];
- d) la condanna della convenuta al risarcimento dei danni quantificati in euro 15.000.

A sostegno delle proprie richieste, la [redacted] denunciò di aver richiesto a mezzo fax la risoluzione del contratto di telefonia fissa recante il numero [redacted] sin dal 2 dicembre 2007 e di non aver visto accogliere la propria richiesta, con connessa presunta esistenza di somme non pagate in ragione della quale la società telefonica aveva illecitamente disattivato altra utenza fissa [redacted] a lei intestata.

Con comparsa ritualmente e tempestivamente depositata, si costituì in giudizio la società convenuta resistendo alla domanda attorea chiedendone il rigetto sulla scorta della denunciata irrirritualità della disdetta – non inviata secondo quanto previsto nelle condizioni generali di contratto a mezzo lettera raccomandata A..R. – e proponendo domanda riconvenzionale tesa ad

ottenere la condanna della ricorrente al pagamento della somma di euro 793 a titolo di bollette non onorate.

Il Tribunale, con ordinanza resa ai sensi dell'articolo 702 ter c.p.c. del 27 marzo 2012, depositata il 30 marzo 2012, ritenuto di essere a cospetto di comportamento contrario alla buona fede da parte di [REDACTED] - relativamente alla mancata accettazione della richiesta di cessazione del rapporto contrattuale inviata a mezzo fax - e quindi di immotivata disattivazione dell'altra utenza, accolse la domanda tesa ad ottenere l'indennizzo contrattualmente previsto, liquidandolo in euro 9581,25.

Il Giudice di prime cure, poi, in ragione della avvenuta attribuzione del precedente numero telefonico ad altro soggetto e alla concorrente responsabilità della [REDACTED] nella genesi dei danni, disattese le ulteriori richieste avanzate dalla ricorrente.

Le spese di lite vennero poste a carico della società soccombente e distratte in favore del procuratore della [REDACTED].

Avverso la decisione sopra indicata, con ricorso depositato il **5 luglio 2012**, ha proposto gravame [REDACTED] lamentando l'erroneità della ordinanza e chiedendone la riforma.

In particolare l'appellante ha posto a base della invocata rivisitazione della pronuncia impugnata analitica censura della argomentazione svolta dal Tribunale in ordine alla presunta validità della disdetta operata a mezzo fax, a fronte della specifica previsione di diversa modalità di comunicazione; ha poi lamentato la contraddittorietà della decisione assunta in ordine, da un lato, alla ritenuta sussistenza del diritto alla percezione dell'indennizzo relativamente alla disattivazione dell'altra linea e, dall'altro lato, alla configurata corresponsabilità della [REDACTED] nella genesi dei danni; in ultimo, ha negato che potesse farsi applicazione del dettato dell'articolo 26 delle condizioni generali di contratto, afferente a tutt'altra fattispecie.

Il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza sono stati consegnati all'ufficio postale per la notifica - ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53 - il **6 settembre 2012**.

Con comparsa depositata il 23 ottobre 2012 si è costituita in giudizio [REDACTED] eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per l'elusione del termine di 30 giorni fissato dall'articolo 702 quater c.p.c.: all'uopo, ha fatto presente di aver notificato la copia dell'ordinanza il **13 giugno 2012**, allegando documentazione in originale a sostegno della deduzione.

Nel merito, poi, ha resistito alle argomentazioni poste a base dell'appello chiedendone il rigetto.

La Corte, dopo aver accolto le conclusioni delle parti e fissato i termini di cui all'articolo 190 c.p.c., ha assegnato la causa a sentenza all'udienza del 27 maggio 2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Viene in rilievo la questione, dirimente, in ordine alle modalità di presentazione dell'appello avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'articolo 702 ter c.p.c. e alla connessa valutazione della sua tempestività.

La problematica, com'è noto, ha formato oggetto di ampio dibattito in dottrina, stante la peculiare assenza di norma esplicita in ordine alla formalità di proposizione del gravame avverso le ordinanze rese al termine del procedimento sommario di cognizione.

Peraltro, appare ormai condivisa la tesi secondo la quale, proprio alla luce del silenzio normativo in ordine alle modalità di proposizione dell'appello nel procedimento sommario di cognizione, rimanga applicabile l'art. 342 c.p.c. in materia di appello ordinario: con connessa necessità che il gravame debba essere proposto con atto di citazione.

Si tratta di condivisibile affermazione resa sulla scorta di altro principio mutuato dalla disamina della novella relativa all'appello avverso le sentenze in materia di opposizione a sanzioni amministrative, allorquando la Suprema Corte fissò espressamente il principio secondo il quale "le regole speciali dettate per il giudizio di primo grado non possono ritenersi automaticamente estensibili anche a quello d'appello, in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso" (Cass. Civ. Sez. Un. 18 novembre 2010 n. 23285).

Né varrebbe invocare il dettato dell'art. 359 del codice di rito, versandosi in ipotesi del tutto residuale, operante solo quando difettino norme ordinariamente applicabili: e posto che le norme in tema di appello sono di ordine generale e si rinvencono nel coordinato disposto degli artt. 339 e segg. c.p.c., corretta appare la conclusione in ordine alla necessaria introduzione del gravame mediante ordinario atto di citazione.

Val la pena rilevare che, ancora da ultimo, il principio è stato ribadito espressamente (Cass. Civ. Sez. Un. 10 febbraio 2004 n. 2907).

Ciò posto, occorre allora verificare se nella fattispecie sottoposta all'attenzione della Corte possa ritenersi rispettato il termine di impugnazione, incontestabilmente decorrente dal 13 giugno 2012 – data di notifica dell'ordinanza – e normativamente fissato in trenta giorni.

Nella vicenda in esame, il ricorso in appello è stato depositato il 5 luglio 2012 e notificato – unitamente al decreto di fissazione dell'udienza – il 6 settembre 2012.

Assume rilievo allora altra regola iuris consolidata, a mente della quale la tempestività dell'atto introduttivo deve essere valutata non già secondo i moduli del rito erroneamente utilizzato, bensì sulla base della disciplina dell'atto a cui la parte avrebbe dovuto far ricorso.

Si tratta di principio largamente diffuso anche relativamente all'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Civ. Sez. III, 15 maggio 2014 n. 10643)¹, alla impugnazione di sentenza dichiarativa di estinzione del processo (Cass. Civ. Sez. Un. 8 ottobre 2013 n. 22848)², alla proposizione della opposizione per la liquidazione degli onorari di avvocato (Cass. Civ. Sez. Un. 23 settembre 2013 n. 21675)³.

Giova rilevare che nella motivazione della sentenza da ultimo richiamata venne espressamente affermato: *"appare del tutto indubitabile che, per valutare la tempestività di una impugnazione da proporsi con atto di citazione, occorra fare riferimento alla data di notifica dell'atto e non alla data del suo deposito nella cancelleria del giudice ad quem, di talché la forma del ricorso non potrebbe mai considerarsi, in quanto tale, idonea al raggiungimento dello scopo dell'atto di citazione, in assenza di uno degli elementi essenziali a tale fine, quale la vocatio in ius"*.

Sino a giungere al definitivo arresto proprio in tema di ordinanze rese ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.: *"in materia di immigrazione, l'appello, ex art. 702 quater cod. proc. civ., contro l'ordinanza del tribunale va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicché la verifica della tempestività dell'impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata"* (Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14502 del 26 giugno 2014).

¹ L'opposizione agli atti esecutivi, a norma del testo dell'art. 617 cod. proc. civ. vigente antecedentemente alle modifiche recate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella legge 14 maggio 2005, n. 80, va proposta con ricorso da depositarsi entro cinque giorni dal compimento dell'atto che si intende impugnare. Ove tale opposizione sia stata erroneamente introdotta con citazione, l'atto produce gli effetti del ricorso solo se depositata nel rispetto del termine indicato, non essendo sufficiente la mera notificazione entro la medesima data.

² L'appello avverso la sentenza resa ex art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., reiettiva del reclamo contro la declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore, promosso con citazione anziché con ricorso è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ex art. 156 cod. proc. civ., a condizione che, nel termine previsto dalla legge, l'atto sia stato non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella cancelleria del giudice.

³ L'opposizione per la liquidazione degli onorari per prestazioni giudiziali in materia civile deve proporsi con atto di citazione, sicché, qualora l'opponente abbia introdotto il corrispondente giudizio con ricorso, la sanatoria del vizio procedurale - operante quando, con la regolare instaurazione del contraddittorio, conseguente alla costituzione della controparte in assenza di eccezione alcuna, sia stato raggiunto lo scopo dell'atto, in virtù del principio di conversione degli atti processuali nulli di cui all'art. 156 cod. proc. civ. - sussiste alla condizione che il ricorso venga notificato nel termine indicato nel decreto, analogamente a come si sarebbe dovuto procedere con l'atto di citazione.

Posto che la notifica dell'atto di appello è intervenuta allorquando il termine dei trenta giorni decorrenti dalla notifica dell'ordinanza era spirato, fondata appare l'eccezione in rito sollevata dall'appellata.

Ne discende, in conclusione, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Ogni altro profilo rimane assorbito.

La novità della questione e le incertezze derivanti dalla carenza di norma espressa sul tema suggeriscono di disporre la compensazione delle spese processuali del grado.


P.Q.M.

la Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, con ricorso depositato il 5 luglio 2012, notificato il 7 settembre 2012, avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza - Sezione Distaccata di Acri, resa il 27 marzo 2012, depositata 30 marzo 2012, notificata il 13 giugno 2012, così provvede: dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata; compensa tra le parti le spese processuali.

Catanzaro, li 15 ottobre 2014


Il Consigliere est.

Dott. Biagio Politano



Il Presidente

Dott. Giuseppe D'Alitto



CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Deposito in Cancelleria il

3-11-14

Il Cancelliere

Dott. Costantino Ceravolo

